

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.s. 10.000 € i.v. Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro Dott. Matteo Marmiroli Consulente del Lavoro Rag. Gino Scalabrini

- Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14 42124 REGGIO EMILIA (RE) Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrara, 3 43121 PARMA (PR)

Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351

Mail <u>labour@labourconsulting.com</u> Pec labourconsulting@legalmail.it Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 2 febbraio 2020.

Oggetto: Attivazione gestione Certificazione Unica 2020

Come ogni anno il sostituto di imposta è tenuto a certificare i redditi corrisposti nell'anno dipendenti/assimilati, lavoratori autonomi e creditori pignoratizi.

L'Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare, nel proprio sito, il modello di Certificazione Unica (C.U.) che il sostituto d'imposta dovrà utilizzare per certificare i redditi di lavoro dipendente, assimilati ed i redditi di lavoro autonomo corrisposti nell'anno 2019.

Si ricorda che la necessità di introdurre la "nuova C.U." nella versione attuale è sorta a seguito dell'emanazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 175/2014, che si era posto l'obiettivo della precompilazione del modello 730 a partire dal periodo d'imposta 2014.

Con riferimento ai termini per la gestione delle comunicazioni sono confermate le tempistiche utilizzate lo scorso anno e pertanto:

- Il sostituto d'imposta è tenuto alla consegna della Certificazione Unica (modello semplificato) ai dipendenti, assimilati e creditori pignorarizi, entro il 31 marzo 2020,
- Il sostituto d'imposta è tenuto alla consegna della Certificazione Unica ai lavoratori autonomi, entro il 31 marzo 2020,
- Il sostituto d'imposta è tenuto alla trasmissione telematica all'Agenzia Entrate delle Certificazioni Uniche (modello ordinario) entro il 7 marzo 2020.
- La trasmissione telematica all'Agenzia Entrate delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (come ad esempio quelle riferite a redditi da lavoro autonomo), deve essere effettuata dal sostituto d'imposta entro il 31 ottobre 2020.

Si sottolinea che alle irregolarità in materia di Certificazione Unica viene applicato il regime sanzionatorio introdotto dal D.gs 158/2015. Il predetto apparato sanzionatorio in vigore dal 1º gennaio 2016, è così articolato:

- 100 euro di sanzione per singola CU omessa, tardiva o errata con il limite massimo per sostituto a) d'imposta di euro 50.000,00;
- nessuna sanzione se la CU originariamente trasmessa entro il 7 marzo è stata poi corretta e ritrasmessa nei successivi cinque giorni;
- sanzione ridotta a 1/3 (euro 33,33) se la CU viene trasmessa correttamente entro i 60 giorni successivi al 7 marzo, con un limite massimo complessivo per sostituto d'imposta pari a euro 20.000,00.

In base alle istruzioni 2020, il flusso telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate si compone di:

- "frontespizio" nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- "Quadro CT" nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 7304 resi disponibili dall'Agenzia Entrate;
- "Certificazione Unica" nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale ed alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Viene data facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro "CT", le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Con la presente, siamo ad informarVi che lo scrivente Studio, oltre a predisporre (come di consueto) la certificazione unica relativa al lavoro dipendente ed agli assimilati in gestione, svolgerà il servizio di:

- predisposizione certificazione unica riferita al lavoro autonomo da consegnare al percipiente entro il 31 marzo 2020;
- creazione del flusso telematico da inviare all'Agenzia Entrate entro le scadenze previste contenente le certificazioni lavoro dipendente, assimilati e lavoro autonomo, nonché le informazioni relative alla ricezione del flusso telematico mod. 730-4.

Le attività della C.U./2020 relative ai percipienti LAVORATORI AUTONOMI saranno eseguite dal nostro Studio <u>esclusivamente</u> a fronte di <u>uno specifico e formale incarico ricevuto in tal senso da ogni azienda Cliente.</u>

Considerando i tempi molto stretti in cui saremo tenuti ad operare e poiché la scadenza in oggetto risulta inserita in un periodo lavorativo interessato da molti altri adempimenti, siamo fin da ora a richiedere la compilazione e restituzione della "Scheda incarico di predisposizione modello C.U." allegata alla presente, che sarà utile per completare l'individuazione delle attività finalizzate alla Certificazione Unica in gestione a Labour Consulting.

Per quanto sin qui evidenziato, <u>si chiede di restituire ai nostri uffici la scheda di incarico alla predisposizione</u> del modello "C.U." entro il 17 febbraio 2020.

Per i nuovi Clienti di Labour Consulting dal 1.1.2020 provvederemo ad accertare che il precedente Consulente gestisca compiutamente l'adempimento di cui all'oggetto a completamento degli adempimenti riferiti all'anno 2019.

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per i chiarimenti che riteneste necessari.

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp